

RESOCONTO STENOGRAFICO

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
PIERLUIGI PETRINI

La seduta comincia alle 9.

MARIO TASSONE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta di ieri.

(È approvato).

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, del regolamento, i deputati Aloï, Caruano, Cento, Copercini, Dozzo, Lamacchia, Li Calzi, Lucidi, Maggi, Pecoraro Scanio, Ranieri, Scaltritti, Simeone e Vitali sono in missione a decorrere dalla seduta odierna.

Pertanto i deputati complessivamente in missione sono trentuno, come risulta dall'elenco depositato presso la Presidenza e che sarà pubblicato nell'*allegato A* al resoconto della seduta odierna.

Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'*allegato A* al resoconto della seduta odierna.

Annunzio della presentazione di un disegno di legge di conversione e sua assegnazione a Commissione in sede referente.

PRESIDENTE. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha presentato alla Presidenza, con lettera in data 18 marzo 1999, il seguente disegno di legge che è stato assegnato, ai sensi dell'articolo 96-*bis*,

comma 1, del regolamento, in sede referente, alla II Commissione permanente (Giustizia):

« Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 1999, n. 64, recante disciplina transitoria per i termini di deposito della documentazione prescritta dal secondo comma dell'articolo 567 del codice di procedura civile » (5829), con il parere della I Commissione.

Il suddetto disegno di legge, ai fini dell'espressione del parere previsto dal comma 1 del predetto articolo 96-*bis*, è stato altresì assegnato al Comitato per la legislazione di cui all'articolo 16-*bis* del regolamento.

Contingentamento dei tempi di esame dei disegni di legge di ratifica all'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Comunico che il tempo riservato all'esame dei disegni di legge di ratifica all'ordine del giorno è così ripartito:

relatore: 25 minuti;

Governo: 15 minuti;

richiami al regolamento: 10 minuti;

interventi a titolo personale: 50 minuti (con il limite massimo di 15 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato).

Il tempo a disposizione dei gruppi, pari a 3 ore e 30 minuti, è ripartito nel modo seguente:

democratici di sinistra-l'Ulivo: 40 minuti;

forza Italia: 44 minuti;

alleanza nazionale: 40 minuti;
popolari e democratici-l'Ulivo: 23 minuti;
lega nord per l'indipendenza della Padania: 32 minuti;
comunista: 16 minuti;
UDR: 16 minuti.

Il tempo a disposizione del gruppo misto, pari a 45 minuti, è ripartito tra le componenti politiche costituite al suo interno nel modo seguente:

I democratici-l'Ulivo: 8 minuti; verdi: 7 minuti; rifondazione comunista: 6 minuti; CCD: 6 minuti; rinnovamento italiano: 5 minuti; socialisti democratici italiani: 4 minuti; federalisti liberaldemocratici repubblicani: 3 minuti; centro popolare europeo: 3 minuti; minoranze linguistiche: 3 minuti.

Discussione del disegno di legge: S. 3525 – Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra la Repubblica italiana e la Repubblica tunisina, fatto a Roma il 29 maggio 1997 (approvato dal Senato) (5653) (ore 9,05).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge già approvato dal Senato: Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra la Repubblica italiana e la Repubblica tunisina, fatto a Roma il 29 maggio 1997.

(Discussione sulle linee generali – A.C. 5653)

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Avverto che la III Commissione (Affari esteri) si intende autorizzata a riferire oralmente.

Il relatore, onorevole Leccese, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

VITO LECCESE, *Relatore*. L'accordo di cui discutiamo quest'oggi riguarda la cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il nostro paese e la Tunisia. Come lei ricordava leggendo il titolo del provvedimento, signor Presidente, l'accordo è stato firmato a Roma il 29 maggio del 1997.

Questo accordo si inserisce in un quadro più generale di potenziamento dell'azione culturale che, in particolar modo negli ultimi tempi, il Ministero degli affari esteri sta promuovendo. Si inserisce anche in un quadro, per così dire, più politico sotto l'aspetto dei rapporti tra l'Italia e i paesi della sponda sud del Mediterraneo. Esso assume una rilevanza specifica anche in funzione delle politiche di partnership euromediterraneo che hanno avuto un notevole impulso con la conferenza di Barcellona del 1995, all'interno delle quali l'Italia dovrebbe svolgere una funzione leader. L'accordo, che aggiorna il precedente firmato a Roma il 17 settembre del 1981, riguarda un paese di cruciale importanza in una zona dell'Africa settentrionale interessante per l'Italia, non solo per gli aspetti che riguardano la cooperazione culturale ma anche per quanto riguarda la cooperazione di tipo politico, economico e commerciale.

L'accordo testimonia anche lo speciale interesse del nostro paese verso l'intera Africa settentrionale ove la Tunisia rappresenta un importante punto di riferimento. L'Italia è, infatti, molto attenta a promuovere e a favorire tutti gli interventi che possano garantire stabilità a quell'area ed è interessata a cooperare con quei paesi che possono dare un contributo prezioso su questo argomento, soprattutto se si pensa alle grandi situazioni di crisi che ancora caratterizzano l'Africa maghrebina dal Sahara occidentale alla situazione interna algerina, fino alla difficile situazione e alle sanzioni cui è sottoposta la Libia. Parallelamente, la Tunisia continua a guardare all'Italia come ad un partner privilegiato fra i paesi dell'Unione europea. A ciò contribuisce oltre che l'evidente vicinanza geografica, anche

la volontà tunisina di limitare quella che potrebbe essere percepita come una sorta di dipendenza dalla Francia.

Le relazioni bilaterali tra la Tunisia ed il nostro paese non sono caratterizzate da un punto di vista politico da rilevanti controversie, con l'eccezione legata ai frequenti sequestri di pescherecci italiani da parte della marina tunisina e, più in generale, al problema della delimitazione della frontiera marittima tra i due paesi.

Il negoziato che ha prodotto l'accordo al nostro esame è stato condotto in modo forte dall'Italia soprattutto per le ragioni che ho esposto prima, essendo l'Italia interessata a promuovere con i paesi richiamati accordi di cooperazione anche in campo culturale.

La cooperazione scientifica e tecnologica, pur non prevista nell'ambito del vecchio accordo culturale, si svolge soprattutto attraverso lo scambio di ricercatori e la partecipazione a seminari e congressi scientifici volti alla concretizzazione di progetti di ricerca comuni.

Sono in atto accordi diretti tra alcune università italiane e tunisine perché vi sia appunto questo scambio di ricercatori. Il nuovo accordo, peraltro, a differenza del precedente, copre anche il settore scientifico e tecnologico che, quando quell'accordo entrerà in vigore, riceverà un notevole impulso.

Anche gli scambi socio-culturali, sul piano dei rapporti tra giovani, fino ad oggi gestiti attraverso iniziative promosse da enti ed associazioni dei due paesi, rientrano nell'ambito di attività previste da questo accordo. Vorrei ricordare a tutti che a Tunisi esiste un istituto di cultura che organizza corsi di lingua, funziona dal 1963, ha circa 150 studenti l'anno ed organizza corsi di pittura italiana oltre alle ordinarie manifestazioni culturali.

Nel 1993 l'istituto si è trasferito in una sede più ampia e più funzionale. L'insegnamento della lingua italiana viene impartito in due facoltà dell'università di Tunisi e presso 70 licei distribuiti in tutte le aree del paese. Un lettore italiano inviato dal Ministero degli affari esteri insegna presso l'università di Tunisi. In-

somma, le potenzialità di diffusione della lingua italiana in Tunisia sono notevolissime per le affinità che legano i due paesi, per il vivace interscambio commerciale e per l'influenza, ormai trentennale, della televisione italiana. Ultimamente, tuttavia, le trasmissioni sono state interrotte e le autorità tunisine ne hanno chiesto in modo pressante il ripristino. Si auspica pertanto che da parte delle autorità italiane tale ripristino avvenga al più presto.

Tra i diversi settori di intervento previsti nell'articolato dell'accordo vi è quello prioritario degli interventi a tutela del patrimonio archeologico, artistico e del paesaggio. Questo settore viene incoraggiato attraverso la cooperazione nei settori della conservazione, della salvaguardia, della valorizzazione, del ripristino, dell'utilizzo e del supporto di tutti quegli strumenti, anche di tipo informativo, che possono servire a questo scopo.

Lo strumento principale per tale collaborazione è costituito dallo scambio di informazioni, esperienze, pubblicazioni e visite di esperti.

La cooperazione nel campo archeologico e della conservazione dei monumenti è stata particolarmente richiesta sia dalle autorità tunisine che dalle istituzioni italiane. A tale riguardo, infatti, nel 1993 a Tunisi è stato costituito l'Istituto italo-tunisino di scienze e tecnologia per il patrimonio culturale, sulla base di un accordo tra il centro di ricerche archeologiche e scavi di Torino e l'Istituto nazionale del patrimonio tunisino. Tale istituto si propone di promuovere la formazione *in loco* di esperti in campo archeologico e la diffusione delle scienze e delle tecniche applicate alla salvaguardia del patrimonio culturale. Per grandi linee, sono questi i contenuti dell'accordo; esso è stato già approvato dal Senato e ha ottenuto un largo consenso in Commissione affari esteri. Chiediamo all'Assemblea di autorizzarne la ratifica al più presto.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

ADRIANA VIGNERI, Sottosegretario di Stato per l'interno. Signor Presidente, mi

unisco all'auspicio del relatore nel senso che l'autorizzazione alla ratifica venga data nel più breve tempo possibile.

PRESIDENTE. Il primo iscritto a parlare è l'onorevole Niccolini. Ne ha facoltà.

GUALBERTO NICCOLINI. Signor Presidente, confermiamo anche in Assemblea il nostro voto favorevole sul disegno di legge di ratifica all'esame, condividendo quasi completamente le considerazioni del relatore. Ancora una volta, però, ricordiamo al Governo il problema dei pescherecci e della frontiera marittima, che deve essere affrontato e risolto quanto prima perché inquina gli ottimi rapporti tra l'Italia e la sponda meridionale del Mediterraneo.

Con tale sollecito rivolto al Governo, esprimeremo voto favorevole.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Calzavara. Ne ha facoltà.

FABIO CALZAVARA. Signor Presidente, mi riservo di intervenire in sede di dichiarazioni di voto sul complesso del provvedimento.

PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Prendo atto che il relatore e il rappresentante del Governo rinunciano alla replica.

Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

Rinvio della discussione del disegno di legge: S. 1924 – Ratifica ed esecuzione dell'Accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra, con sette allegati, cinque protocolli e atto finale, fatto a Bruxelles il 26 febbraio 1996 (approvato dal Senato) (5652) (ore 9,15).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già

approvato dal Senato: Ratifica ed esecuzione dell'Accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra, con sette allegati, cinque protocolli e atto finale, fatto a Bruxelles il 26 febbraio 1996.

VITO LECCESE, *Vicepresidente della III Commissione*. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VITO LECCESE, *Vicepresidente della III Commissione*. Signor Presidente, su questo provvedimento la Commissione affari esteri, che si è riunita nel pomeriggio di ieri, ritiene opportuna la continuazione del dibattito in Commissione. Ieri ho svolto la relazione ed abbiamo preso atto dei pareri pervenuti dalle altre Commissioni, in particolare del parere contrario espresso dalla Commissione agricoltura.

Alla luce di tali pareri, la Commissione ritiene di dover approfondire i contenuti dell'accordo e di sviluppare ulteriormente il dibattito; sono stato incaricato, quindi, di far presente ciò alla Presidenza della Camera.

PRESIDENTE. Onorevole Leccese, le faccio presente che la Commissione deve adeguarsi ai tempi del calendario stabiliti dalla Presidenza sulla base delle indicazioni della Conferenza dei presidenti di gruppo. Ad ogni buon conto, prendiamo atto della sua richiesta.

GUALBERTO NICCOLINI. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUALBERTO NICCOLINI. Signor Presidente, intendo far presente che questo disegno di legge di autorizzazione alla ratifica è stato calendarizzato in Commissione per giovedì pomeriggio e poche ore dopo è stato già calendarizzato in Assemblea. Poiché non si tratta di una autoriz-

zazione alla ratifica molto semplice, come ha sottolineato il relatore, a nome del gruppo di forza Italia lamento che non sia stata tenuta presente la necessità di una discussione più ampia.

Non è la prima volta che denunciavamo questo fatto e che la Commissione affari esteri ha tempi strettissimi; guarda caso la discussione generale viene fissata sempre il lunedì pomeriggio e il venerdì mattina, in tempi, cioè, che definirei quasi extra-parlamentari, e non vi è la possibilità di esaminare determinati problemi. Non solo do ragione al relatore e alla Commissione, ma lamento a nome del gruppo che la Presidenza a volte non tenga conto di tale esigenza.

FABIO CALZAVARA. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FABIO CALZAVARA. Signor Presidente, anch'io intendo stigmatizzare la situazione, così come ha fatto il collega Niccolini, con un invito alla serietà da parte della Presidenza e del Governo. Faccio presente che questo provvedimento è stato oggetto di ampia discussione e di molte controversie al Senato, ove è calendarizzato già da due anni. Basta leggere il testo dell'accordo per comprendere l'impossibilità materiale della Commissione soltanto di prenderne atto; figuriamoci la possibilità di discuterne, considerato che sono sorti notevoli spunti di disaccordo.

Invito quindi ad una maggiore serietà e, in occasione delle prossime ratifiche, a dare la possibilità ai commissari di esaminare e discutere con calma, soprattutto trattati importanti come questo.

RINO PISCITELLO. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RINO PISCITELLO. Signor Presidente, intervengo perché ritengo di aver approfondito la vicenda nel corso di questi anni, dal momento che il provvedimento è in

discussione al Senato dal gennaio 1997. Esso suscita grande disagio soprattutto nel meridione nel comparto dell'agricoltura, come potremo illustrare entrando nel merito.

La discussione di ieri in Commissione è stata molto pacata e serena — è importante segnalarlo — ma nel corso della stessa, però, si sono iniziate a mettere in luce le forti perplessità di una grandissima parte della Commissione perché la posizione espressa dal relatore era unanime in Commissione.

Il problema ha una complessità molto particolare e di questo bisogna tenere conto. Ritengo che noi — voglio dirlo alla Presidenza della Camera in relazione a ciò che è stato detto ora dal Presidente — abbiamo bisogno, almeno, di ascoltare, come è successo al Senato, il ministro dell'agricoltura e, probabilmente, anche il ministro del tesoro su un provvedimento di questa complessità.

Vorrei solo ricordare che la Commissione agricoltura del Senato e, poi, la Commissione agricoltura della Camera hanno espresso sul provvedimento parere contrario. Poiché solitamente questo ha un significato — siamo in aule parlamentari — su ciò bisogna riflettere.

Vorrei invitare la Presidenza della Camera e la Conferenza dei presidenti di gruppo, peraltro, a riflettere sul calendario parlamentare rispetto a questa vicenda. Se la ratifica è stata inserita nel calendario — oltre che per le esigenze di ratifica che sono indiscutibili e sulle quali dobbiamo riflettere bene in Commissione e in Assemblea — perché si pensava fosse un provvedimento il cui esame richiedeva poco tempo, io ritengo che sia stato fatto un errore evidente di valutazione. Per esaminare questo provvedimento c'è il rischio che si impieghino ore ed ore dei nostri lavori parlamentari. Infatti, esso interessa con molta forza i comparti produttivi dell'agricoltura meridionale e ha individuato nel momento in cui è stato siglato, una contropartita di fatto tra alcuni comparti produttivi industriali e alcuni comparti produttivi dell'agricoltura meridionale. In particolare, ricordo quello

del collegio da cui provengo, l'agrumicoltura, che viene pesantemente penalizzata e, senza adeguate contropartite, messa in seria difficoltà dall'approvazione di questo trattato.

Chiedo tempo alla Presidenza della Camera, ma chiedo anche di valutare il tempo che questo provvedimento rischia di prendere nel calendario. Sappiamo che le nostre giornate hanno ritmi serrati; lo dico anche per questo.

PRESIDENTE. Non posso che ribadire quanto ho detto in apertura e respingere con fermezza le accuse di scarsa serietà che l'onorevole Calzavara ha inteso rivolgere alla Presidenza, perché è chiaro che la Conferenza dei presidenti di gruppo deve rappresentare esigenze specifiche in ordine ai vari provvedimenti quali quelle che voi qui avete segnalato. Non era questa la sede per fare queste valutazioni, bensì la Conferenza dei presidenti di gruppo: qualora ciò fosse avvenuto, naturalmente la Presidenza non avrebbe fatto altro che prenderne atto, comportandosi di conseguenza.

Preso atto della richiesta formulata dall'onorevole Leccese, la discussione del disegno di legge di ratifica n. 5652 è pertanto rinviata ad altra seduta.

FABIO CALZAVARA. Sulle ratifiche è solo la Presidenza che conosce i retroscena e non i presidenti di gruppo. Questo è un colpo di mano!

PRESIDENTE. Onorevole Calzavara, la prego!

FABIO CALZAVARA. È vergognoso che si sia presentato un provvedimento di questo tipo solo poche ore prima!

PRESIDENTE. Onorevole Calzavara, questo doveva dirlo il suo capogruppo nella Conferenza dei presidenti di gruppo!

FABIO CALZAVARA. I capigruppo non sono al corrente delle situazioni delle ratifiche!

PRESIDENTE. Onorevole Calzavara, non ha la parola, taccia!

Discussione del disegno di legge: Ratifica ed esecuzione dei seguenti Atti internazionali elaborati in base all'articolo K.3 del Trattato sull'Unione europea: Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, fatta a Bruxelles il 26 luglio 1995, del suo primo Protocollo fatto a Dublino il 27 settembre 1996, del Protocollo concernente l'interpretazione in via pregiudiziale, da parte della Corte di Giustizia delle Comunità europee, di detta Convenzione, con annessa dichiarazione, fatto a Bruxelles il 29 novembre 1996, nonché della Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 26 maggio 1997 e della Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali, con annesso, fatta a Parigi il 17 dicembre 1997 (5491) (ore 9,25).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Ratifica ed esecuzione dei seguenti Atti internazionali elaborati in base all'articolo K.3 del Trattato sull'Unione europea: Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, fatta a Bruxelles il 26 luglio 1995, del suo primo Protocollo fatto a Dublino il 27 settembre 1996, del Protocollo concernente l'interpretazione in via pregiudiziale, da parte della Corte di Giustizia delle Comunità europee, di detta Convenzione, con annessa dichiarazione, fatto a Bruxelles il 29 novembre 1996, nonché della Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 26 maggio 1997 e della Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche inter-

nazionali, con annesso, fatta a Parigi il 17 dicembre 1997.

**(Discussione sulle linee generali
— A.C. 5491)**

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Avverto che la II Commissione (Giustizia) e la III Commissione (Affari esteri) si intendono autorizzate a riferire oralmente.

VITO LECCESE, *Relatore f.f. per la III Commissione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. A che titolo?

VITO LECCESE, *Relatore f.f. per la III Commissione*. Solo per chiarire che sostituisco il collega Trantino, oggi assente, come relatore per la III Commissione e che in tale veste mi rimetto alla relazione svolta dal collega Trantino in Commissione, riservando le considerazioni relative alle parti di competenza della Commissione giustizia al collega Cesetti, che è appunto relatore per quella Commissione.

PRESIDENTE. La ringrazio, ma le avrei dato la parola dopo l'onorevole Cesetti.

Il relatore per la II Commissione, onorevole Cesetti, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

FABRIZIO CESETTI, *Relatore per la II Commissione*. Signor Presidente, colleghi, con questo atto il Parlamento è chiamato a ratificare un complesso di strumenti internazionali tra loro intimamente connessi, anche in considerazione della parziale sovrapposizione delle materie regolate o delle interazioni, più o meno immediate, tra le rispettive discipline.

L'obiettivo fondamentale del primo degli atti internazionali oggetto di ratifica (la convenzione PIF) è quello di assicurare la repressione negli Stati membri dell'Unione europea — normalmente con sanzioni di carattere penale — delle frodi lesive degli

interessi finanziari delle Comunità europee, tanto in materia di spese che di entrate, quali definite dall'articolo 1 della convenzione stessa.

Si legge nella relazione introduttiva del Governo che la legislazione italiana risulta già in larga misura allineata ai contenuti dello strumento, onde le norme di adeguamento si esauriscono in limitati interventi volti ad eliminare marginali profili di incompatibilità.

Quanto alle fattispecie incriminatrici, può rilevarsi, in effetti, come sul versante delle frodi in materia di spese gli articoli 316-bis e 640-bis del codice penale rechino, in linea generale, disposizioni sanzionatorie sicuramente idonee a soddisfare l'obbligazione stabilita dagli articoli 1 e 2 della convenzione.

Per quanto attiene alle frodi in materia di entrate, vengono in rilievo, per quanto riguarda il nostro ordinamento, le norme incriminatrici relative al contrabbando doganale contenute nel testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43. Gli articoli da 282 a 294 del testo unico prevedono, in proposito, sanzioni pecuniarie, come la multa, mentre solo nelle ipotesi aggravate è prevista la reclusione. Sorge pertanto, in relazione alla « soglia quantitativa » di cui all'articolo 2, paragrafo 1, della convenzione, l'esigenza di aggiungere alle aggravanti contemplate dall'articolo 295 del testo unico anche l'ipotesi in cui i diritti di confine dovuti siano superiori all'equivalente di 50 mila ECU. A ciò provvede l'articolo 4 del disegno di legge, stabilendo comunque, per la fattispecie in discorso, un trattamento sanzionatorio distinto meno severo (reclusione fino a tre anni, oltre la multa) rispetto a quello previsto dall'attuale secondo comma del citato articolo 295 (che prevede una reclusione da tre a cinque anni, oltre la multa).

Le restanti disposizioni della convenzione appaiono, di contro, improduttive di impegni novativi per il nostro ordinamento.

Il primo protocollo della convenzione PIF e la convenzione dell'Unione europea sulla corruzione presentano una reciproca connessione. L'obbligo fondamentale scaturente dal primo protocollo consiste infatti nell'incriminazione delle condotte di corruzione che vedano coinvolti funzionari comunitari o degli Stati membri dell'Unione europea e che risultino altresì idonee a ledere gli interessi finanziari delle Comunità europee. La convenzione sulla corruzione estende lo scopo del primo protocollo, prescindendo dal collegamento tra i fatti di corruzione che devono essere incriminati e la frode lesiva degli interessi finanziari delle Comunità.

La convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici funzionari stranieri ha, quale obiettivo fondamentale, l'introduzione nella legislazione dei paesi firmatari di norme incriminatrici della corruzione attiva dei pubblici funzionari stranieri finalizzata ad ottenere o a conservare un affare o un altro indebito vantaggio nell'ambito del commercio internazionale (così recita l'articolo 1, paragrafo 1, della convenzione).

Nel complesso, quindi, gli atti internazionali di cui viene richiesta la ratifica sono diretti a combattere la corruzione in ambito comunitario. Si tratta, dunque, in primo luogo, per il Parlamento, di approfondire i contenuti dei diversi atti internazionali sottoposti a ratifica, in modo da estrarre dal complesso delle disposizioni in essi contenute regole univoche e chiare.

In secondo luogo, si tratterà di verificare se le regole contenute o comunque emergenti dal complesso di atti internazionali possano considerarsi, almeno in parte, già recepite nell'ordinamento italiano. Dovranno inoltre essere inserite nel nostro ordinamento proprio quelle disposizioni che presentano carattere innovativo rispetto al tessuto normativo nazionale.

Quanto all'insieme delle disposizioni contenute negli atti internazionali, occorre in primo luogo sottolineare che, per la maggior parte di esse, vengono rimesse alle valutazioni dei singoli Stati le moda-

lità di trasferimento e di trasposizione di tali disposizioni nei singoli ordinamenti.

In sintesi, l'insieme degli atti internazionali provvede a: definire il concetto di frode comunitaria, sia per le spese sia per le entrate; definire il concetto di funzionario comunitario e nazionale; definire la corruzione attiva e passiva; individuare la responsabilità penale dei dirigenti delle imprese e delle persone giuridiche (così la Convenzione OCSE); richiamare un apparato sanzionatorio, distinguendo tra ipotesi più o meno gravi, in base al valore pecuniario della frode; fissare meccanismi di competenza giurisdizionale, di cooperazione tra gli Stati, anche con il ricorso all'estradizione, in modo da assicurare un'efficace lotta alla corruzione e, contemporaneamente, evitare che lo stesso soggetto sia perseguito più volte per il medesimo fatto (*ne bis in idem*); rimettere alla Corte di giustizia delle Comunità europee la valutazione della pronuncia i via pregiudiziale sulla interpretazione della Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee.

Come precisato anche dall'articolo 9 della Convenzione PIF, ogni Stato potrà adottare ulteriori disposizioni di diritto interno, che vadano eventualmente anche oltre gli obblighi derivanti dalla Convenzione, che dovrebbe pertanto costituire il minimo comune denominatore degli Stati contraenti.

La contestualità della ratifica di una pluralità di atti internazionali richiede, peraltro, un approfondimento dei rapporti tra tali atti, specialmente laddove essi intervengano sulle medesime materie.

Occorre sottolineare, ad esempio, che il protocollo della Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee reca una definizione di corruzione passiva e di corruzione attiva che non corrisponde completamente alla definizione della Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari comunitari o nazionali.

Nel primo caso, infatti, la corruzione passiva si ha quando il funzionario deliberatamente, direttamente o tramite un

terzo, sollecita o riceve vantaggi di qualsiasi natura, per sé o per un terzo, o ne accetta la promessa, per compiere o per omettere un atto proprio delle sue funzioni o nell'esercizio di queste, in violazione dei suoi doveri di ufficio, che leda o potrebbe ledere gli interessi finanziari delle Comunità europee.

La seconda delle convenzioni richiamate fa invece riferimento ad un intermediario, anziché ad un terzo, e non fa riferimento alla lesione degli interessi finanziari comunitari. Analoga distinzione riguarda anche la corruzione attiva.

In modo corrispondente l'articolo 3 della convenzione PIF richiama la responsabilità penale dei dirigenti delle imprese, mentre la convenzione OCSE, all'articolo 2, richiama la responsabilità delle persone giuridiche. Se è vero che viene permesso a ciascuna parte contraente di adottare le misure necessarie, pur tuttavia si costituisce un obbligo, quello di individuare misure per stabilire la responsabilità delle persone giuridiche per la corruzione di pubblico ufficiale. Si dovrà valutare in quale misura una disposizione del genere sia compatibile con l'ordinamento italiano, in particolare con il principio sintetizzato dal brocardo *societas delinquere non potest*.

Di tali aspetti, relativi alla potenziale sovrapposizione di alcune disposizioni dei diversi atti internazionali, si fa carico la stessa relazione introduttiva del Governo, che sottolinea — ad esempio — circa i rapporti tra il primo protocollo della convenzione PIF e la Convenzione relativa alla lotta alla corruzione, che « la convenzione sulla corruzione, dal canto suo, non reca disposizioni sostanzialmente innovative rispetto al primo protocollo, ma ne allarga lo scopo ».

Il testo del disegno di legge, oltre agli articoli relativi alla ratifica ed all'entrata in vigore sul piano internazionale, introduce, all'articolo 3, una disposizione sulla concussione e corruzione di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri; all'articolo 4 modifica in testo unico in materia di reati doganali; all'articolo 5 modifica la legge n. 898 del 1986 in

materia di frode ai danni del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia; l'articolo 6 riguarda la responsabilità delle persone giuridiche; l'articolo 7 l'autorità responsabile per le finalità della convenzione OCSE; infine, l'articolo 8 reca la clausola di entrata in vigore.

L'articolo 3 introduce l'articolo 322-*bis* del codice penale. In base ad esso, le disposizioni sulla concussione e relative pene accessorie, sulla corruzione per un atto d'ufficio o contrario ai doveri d'ufficio, e relative circostanze aggravanti, sulla corruzione in atti giudiziari e sulla corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio, oltre che sull'istigazione alla corruzione, si applicano anche ad una serie di ulteriori soggetti.

Le indicate disposizioni verrebbero applicate anche ai membri della Commissione, del Parlamento europeo, della Corte di giustizia e della Corte dei conti delle Comunità; ai funzionari e agli agenti comunitari; alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità, che esercitino funzioni corrispondenti ai funzionari o agenti; ai membri e agli addetti degli enti costituiti sulla base dei trattati; a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio. Proprio quest'ultima categoria sembra potersi interpretare in modo più o meno discrezionale, in quanto la nozione di corrispondenza alla funzione di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio potrebbe ricevere diversa estensione e, in ultima analisi, confliggere con la stessa tassatività della norma penale.

Il secondo comma prevede, invece, l'applicazione delle pene per il corruttore (articolo 321 del codice penale) e dei soli primi due commi, relativi all'istigazione alla corruzione, dell'articolo 322 del codice penale ai medesimi soggetti indicati, nonché a persone che esercitino funzioni o attività corrispondenti a quelle di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio, qualora il fatto sia com-

messo per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali.

È poi previsto un comma che assimila le persone indicate nel primo comma ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

È poi prevista l'introduzione dell'articolo 322-ter del codice penale in base al quale, in caso di condanna o di patteggiamento, per alcuni dei reati richiamati, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale profitto o prezzo.

Occorre ricordare che, in base all'articolo 240 del codice penale, è già prevista la possibilità di confisca delle cose che costituiscono il prezzo del reato. L'innovazione della disposizione speciale recata dall'articolo 322-ter riguarderebbe pertanto il carattere obbligatorio della confisca, in caso di reati di corruzione o concussione, per i beni che costituiscono il profitto del reato. Tale ipotesi è, invece, facoltativa per la disposizione generale dell'articolo 240.

Costituisce poi innovazione speciale rispetto all'articolo 240 la confisca di beni, di cui il reo abbia la disponibilità, per il valore corrispondente al profitto o al prezzo. È evidente che, in questa formulazione, tale ipotesi speciale di confisca si applicherebbe non solo ai funzionari comunitari, ma anche ai pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio in genere.

Occorre ricordare che la II e la III Commissione, dando seguito al parere della I Commissione, hanno esplicitato, anche nella rubrica dell'articolo 3, che esso riguarda anche i membri di organi dell'Unione europea.

L'articolo 4 reca una modifica del testo unico in materia di reati doganali: si prevede un aggravamento di pena per i reati ivi previsti, per cui, alla multa già prevista per le infrazioni commesse, si aggiungerebbe la reclusione fino a tre

anni quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti sia maggiore di lire 90 milioni. Analoghe fattispecie di maggiore gravità, che aggiungono la reclusione alla multa, sono già previste dall'articolo 295, ma sono connesse alla maggiore gravità del comportamento soggettivo: presenza o utilizzo di armi, pluralità di soggetti puniti o ostacolo agli organi di polizia, concorso di reati, associazione per la commissione di contrabbando.

L'articolo 5 modifica la legge concernente le frodi ai danni del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia.

L'articolo 6, sicuramente il più importante, riguarda la responsabilità delle persone giuridiche. È in primo luogo necessario richiamare quanto già sottolineato circa la compatibilità con il nostro ordinamento della responsabilità penale delle persone giuridiche. Si consideri che l'articolo 6 del disegno di legge originario prevedeva che la legge stabilisse i casi nei quali le persone giuridiche sono autonomamente responsabili dei reati di corruzione attiva e di istigazione alla corruzione, nonché le sanzioni ad esse applicabili.

Trattandosi di una legge ordinaria, ovviamente, la disposizione non introduceva una riserva di legge, bensì una sorta di norma «manifesto» che, senza innovare sostanzialmente nell'ordinamento, rinviava a sua volta ad un successivo intervento del legislatore.

Le Commissioni hanno, quindi, inteso dare una risposta più adeguata alla questione della responsabilità delle persone giuridiche, muovendo in primo luogo dal testo dell'articolo 2 della convenzione OCSE. In base ad esso, ciascuna parte deve adottare le misure necessarie, secondo i propri principi giuridici, per stabilire la responsabilità delle persone giuridiche per la corruzione di pubblico ufficiale straniero. Tale articolo, dunque, non impone al nostro ordinamento di introdurre il principio della responsabilità penale delle persone giuridiche che, com'è noto, pone non pochi problemi di conformità alla Costituzione (*in primis* alla personalità della re-

sponsabilità penale, di cui all'articolo 27 della Carta costituzionale inteso in un'accezione sostanzialistica).

L'articolo 6 del provvedimento qui sottoposto all'attenzione dell'Assemblea costituisce una soluzione che individua una forma di illecito amministrativo a carico delle persone giuridiche. Si è cercato di definire linee guida efficaci per una nuova disciplina della responsabilità delle persone giuridiche in connessione con la commissione dei reati di corruzione interessati dal provvedimento in esame.

Come evidenziato, il testo prende atto delle difficoltà teoriche e pratiche, oltre che di ordine costituzionale, legate all'individuazione di una responsabilità penale delle persone giuridiche. Per questo motivo, in connessione con la responsabilità penale personale dei responsabili delle persone giuridiche, viene individuata una responsabilità di queste ultime. La sanzione di carattere amministrativo risulterebbe pecuniaria, se il reato è commesso a vantaggio della persona giuridica; interdittiva in aggiunta a quella pecuniaria, se l'illecito è strumentale all'attività della persona giuridica. Spetta all'autorità amministrativa competente per territorio applicare la sanzione. L'autorità amministrativa riceve la sentenza che attesta il nesso di strumentalità o vantaggio della persona giuridica ed esercita un potere discrezionale nell'individuazione della sanzione più idonea. Avverso il provvedimento sanzionatorio è ammesso ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria, in base al rinvio operato dalla legge n. 689 del 1981.

L'articolo 6 è dunque diretto a delegare al Governo l'emanazione della disciplina della responsabilità delle persone giuridiche, in relazione a reati previsti nel provvedimento in esame, e recepisce il contenuto di una proposta del deputato Meloni in ordine alla responsabilità delle persone giuridiche, nonostante che tale proposta non sia stata formulata nei termini di delega legislativa.

Lo strumento della delega è apparso, invece, il mezzo più idoneo per ottemperare veramente agli obblighi assunti in

sede internazionale e contestualmente disporre di un congruo e determinato periodo di tempo (sei mesi) per l'elaborazione di una disciplina compiuta in materia. Inoltre, i principi e i criteri di delega sono sufficientemente determinati ed efficaci nella realizzazione dell'obiettivo del provvedimento. Non a caso, ad esempio, è stata prevista l'esclusione del pagamento in misura ridotta, di cui all'articolo 16 della citata legge n. 689, nonché il ricorso alla confisca, alla chiusura dello stabilimento, alla sospensione dell'attività, alla revoca dell'eventuale concessione.

È da ritenere infine, conformemente a quanto emerge dal disegno di legge in esame, che le disposizioni già vigenti nel nostro ordinamento siano più che sufficienti ad assicurare il rispetto delle norme pattizie sulla competenza e sulla connessa cooperazione fra gli Stati per il perseguimento dei reati in questione.

In conclusione, è necessario che anche nel nostro ordinamento non rimangano lacune che impediscano nei fatti di perseguire gravi forme di illecito per attività di soggetti in passato senz'altro residuali ma ormai, e purtroppo, sempre più rilevanti anche nell'ambito del processo di integrazione comunitaria. Per queste ragioni il relatore raccomanda la ratifica di questo provvedimento.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

ADRIANA VIGNERI, Sottosegretario di Stato per l'interno. Il Governo attribuisce grande importanza alla ratifica di questo provvedimento, considerato il peso, aumentato in maniera considerevole, delle decisioni assunte presso l'Unione europea.

Gli strumenti normativi dei singoli Stati per le attività connesse a quelle economiche diventano sempre più inadeguati, se confinati nelle realtà nazionali. Serve, quindi, un allineamento delle normative penali nazionali.

Aggiungo che la soluzione adottata per l'articolo 6, che è stato sostituito con una norma di delega al Governo, appare ade-

guata anche se la delega si riferisce ad un'attività di illecito amministrativo e non penale. È anche possibile considerare che le misure di tipo penale-amministrativo, insieme con quelle di tipo penale in senso stretto, facciano parte di una grande categoria che le comprende entrambe.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare è l'onorevole Donato Bruno. Ne ha facoltà.

DONATO BRUNO. Signor Presidente, dopo aver ascoltato la relazione dell'onorevole Cesetti, ben poco resta da dire, se non sottolineare alcuni aspetti della problematica del nostro esame.

Il primo è quello della complessità del provvedimento di ratifica: in effetti si tratta di più di un trattato, tutti abbastanza complessi e riguardanti una materia molto delicata quale la corruzione dei soggetti che operano nell'ambito degli organismi europei ed internazionali. Tale problematica avrebbe potuto trovarci impreparati ma, invece, la nostra legislazione in materia già prevede le fattispecie contemplate dai trattati.

Va dato atto, altresì, alle due Commissioni dell'impegno posto per agevolare la ratifica dei trattati. Il Governo — se vogliamo per la parte più facile — avrebbe avuto la possibilità di far sì che le Commissioni non si impantanassero su talune questioni e avrebbe dovuto agevolare il compito delle Commissioni stesse; mi riferisco all'articolo 6 del disegno di legge di ratifica. Invece, le Commissioni si sono trovate una trave sul loro percorso: il Governo, infatti, ha ritenuto di porre la norma secondo cui, per la prima volta nel nostro ordinamento, si vuole ascrivere la responsabilità penale alle persone giuridiche.

È di tutta evidenza come il problema sia di portata anche costituzionale e, pertanto, le Commissioni non potevano dar corso alle aspettative, neppure legittime, del Governo. Ho la sensazione — come spesso accade — che il Governo, a causa della fretta e della genericità, proponga articolati che non possono trasformarsi in provvedimenti legislativi.

In questo quadro, gli interventi dei colleghi di forza Italia, onorevoli Marotta,

Saponara e Gazzilli, hanno fatto sì che la Commissione procedesse alla modifica di un articolo — originariamente di tre righe, ma che poi è divenuto il corpo dell'articolo — che tende a dare la delega al Governo volta ad escludere la responsabilità penale delle persone giuridiche ed a limitarsi a stabilire le responsabilità in sede civile ed amministrativa.

Mi auguro che il Governo, nell'ambito della delega stabilita dall'articolo 6 con voto unanime e su proposta del relatore della II Commissione, possa rivedere le proprie posizioni e riflettere su quanto proposto dalla Commissione.

Mi auguro che il provvedimento sia approvato dall'Assemblea nel testo approntato dalla Commissione e che il Governo, nell'ambito della delega cui deve adempiere entro sei mesi, recepisca l'indirizzo e il suggerimento del Parlamento: quello di non toccare la responsabilità penale delle persone giuridiche e di continuare a valutare, nell'ambito delle responsabilità amministrative e civili, le conseguenze di eventuali illeciti delle persone di cui trattasi.

In conclusione, mi auguro che il provvedimento sia approvato dall'Assemblea a larga maggioranza ed in tempi ristretti: è questo l'impegno del mio movimento politico (*Applausi dei deputati del gruppo di forza Italia*).

PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare, e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Prendo atto che sia i relatori sia il rappresentante del Governo rinunciano alla replica.

Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

Discussione del disegno di legge: S. 3768 — Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 gennaio 1999, n. 8, recante disposizioni transitorie urgenti per la funzionalità di enti pubblici (approvato dal Senato) (5729) (ore 9,50).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già

approvato dal Senato: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 gennaio 1999, n. 8, recante disposizioni transitorie urgenti per la funzionalità di enti pubblici.

**(Discussione sulle linee generali
— A.C. 5729)**

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Crema.

GIOVANNI CREMA, Relatore. Signor Presidente, il disegno di legge n. 5729 del Governo, prevede la conversione in legge del decreto-legge 26 gennaio 1999, n. 8.

Il testo originario del decreto recava disposizioni transitorie urgenti per la funzionalità degli enti pubblici in materia di bilanci di enti locali di interpretazione autentica di una norma riguardante i segretari comunali e provinciali, di cui alla legge n. 127 del 1997, sulla durata in carica degli organi degli enti di previdenza.

Il Senato ha poi modificato il testo, integrandolo con ulteriori due commi all'articolo 2 e con l'aggiunta di un intero articolo 3-bis riguardante la TO-SAP.

Le ragioni su cui si basa l'intervento urgente del Governo trovano la loro validità in due articoli. Il primo, l'articolo 1, rappresenta una richiesta ineludibile degli stessi enti locali. Si tratta di prorogare il termine per l'approvazione dei bilanci di previsione per l'anno 1999 al 31 marzo dello stesso anno. Ciò perché gli elementi modificativi introdotti dalla legge finanziaria, che hanno riflessi sulla finanza locale, non hanno consentito ai comuni di ottemperare alla normativa. Ricordo infatti che, ai sensi della vigente legge (articolo 55 della legge n. 142 del 1990), ordinariamente il termine di approvazione dei bilanci scadebbe il 31 ottobre di ciascun anno, mentre la legge finanziaria ha poi spostato il termine, più opportu-

namente, al 31 dicembre. Per queste ragioni il provvedimento ne trascina altri con sé, contenuti nello stesso articolo 1, che non ha subito modificazioni al Senato. Si tratta di prorogare al 31 marzo il termine per deliberare le tariffe e le aliquote di imposta per i tributi e per i servizi locali, il termine previsto per la deliberazione dell'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF, i termini per l'approvazione dei regolamenti, la cui scadenza è stabilita contestualmente alla data di approvazione del bilancio.

La norma prevede, di conseguenza, l'autorizzazione automatica dell'esercizio provvisorio per i comuni e le province sino al 30 aprile 1999. Al fine di evitare problemi interpretativi, la norma stabilisce che i suddetti termini, pure se deliberati entro il 31 marzo 1999, hanno comunque effetto dal 1° gennaio 1999.

Poiché le norme della legge finanziaria incidono anche sulla TARSU — la tassa sui rifiuti solidi urbani —, il comma 3 dell'articolo 1 estende anche all'anno 1999 la facoltà dei comuni di assoggettare a tassazione anche le aree scoperte adibite a verde, per la parte eccedente i 200 metri quadrati, da computare entro il limite del 25 per cento.

Per quanto attiene alla seconda questione indifferibile, la stessa è contenuta nell'articolo 2 del testo originario del Governo. Infatti, la norma prevista dalla legge n. 127 del 1997 — detta « Bassanini due » — prevedeva un nuovo *status* dei segretari comunali e provinciali, in particolare stabilendo la facoltà del sindaco di scegliere i segretari nell'ambito di un apposito albo. La norma prevedeva che il sindaco neo-eletto potesse procedere a incaricare un nuovo segretario qualora non intendesse confermare quello in carica. È questo un principio importante del processo di riforma, su cui la I Commissione si è a lungo confrontata. In sede interpretativa, però, la norma ha fatto sorgere numerosissimi contenziosi, nel senso che i segretari non confermati intendevano stabilire il principio che quella mancata conferma equivallesse ad una revoca.

È noto però a tutti i colleghi che hanno partecipato ai lavori della cosiddetta legge « Bassanini-due » che il legislatore ha voluto stabilire due diverse fattispecie per la non conferma e la revoca di un segretario nominato dallo stesso sindaco. Nel secondo caso occorre una motivazione, poiché si tratta di una rottura del rapporto fiduciario tra sindaco e segretario, mentre nel primo caso si tratta di dare al sindaco la facoltà di scelta. Il comma 1 dell'articolo 2 reca perciò una interpretazione autentica dell'articolo 17, comma 70, disponendo che tale norma vada intesa nel senso di prevedere la cessazione automatica dell'incarico del segretario comunale alla cessazione del mandato del sindaco o del presidente della provincia, e la continuità dell'esercizio delle funzioni fino alla nomina del nuovo segretario. Ritengo che, probabilmente, da un'attenta lettura del testo dell'articolo 17 non potesse scaturire un'interpretazione diversa. Tuttavia, in considerazione del contenzioso che si stava aggravando, questa precisazione risolve in modo netto la questione. Da qui l'urgenza del provvedimento.

Il comma 2 è stato riformulato dal Senato e interviene sulla disciplina di prima attuazione, introducendo una norma interpretativa del comma 81 dello stesso articolo 17. Si tratta di interpretare la norma nel senso che i segretari in servizio al momento dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 465 del 1997 si intendono confermati, se non sia stato attivato il procedimento di nomina nei termini indicati dallo stesso decreto di attuazione della legge n. 127, e che l'attivazione del procedimento di nomina non comporta l'emanazione di un provvedimento di revoca o di non conferma del segretario in carica, il quale continua ad esercitare le funzioni sino alla nomina del successore.

Tale interpretazione conferma il principio generale dell'ordinamento in base al quale devono evitarsi soluzioni di continuità nelle more dei procedimenti di nomina.

Il Senato ha poi introdotto altri due commi. Il comma 2-*bis* contiene una disposizione relativa all'articolo 6, comma 8, della legge n. 127 del 1997 in tema di contratti di lavoro conclusi dagli enti locali. La norma citata ha previsto la facoltà per i comuni e le province di costituire uffici posti alle dipendenze dei vertici politici degli enti con l'utilizzo di personale esterno da assumere a tempo determinato; il comma 2-*bis* prevede appunto l'anticipazione della decorrenza di tale norma alla data delle prime elezioni svoltesi in ciascun comune o provincia ai sensi della legge n. 81 del 1993, riconducendo in tal modo al quadro normativo dettato dall'articolo 6 della legge n. 127 anche i rapporti di lavoro instaurati prima della sua entrata in vigore. Se la questione si limitasse a ciò, dovrei sollevare una contestazione rispetto alla retroattività di una simile norma. Debbo però precisare che già prima della norma predetta era consentito agli enti locali di stipulare contratti con personale esterno all'ente. La *ratio* della norma introdotta dal Senato tende esclusivamente a far valere anche per detto personale che risulti dipendente da altri enti locali di essere collocato in aspettativa, e va quindi nella direzione di interpretare logicamente quelle particolari situazioni.

Per quanto riguarda il comma 2-*ter* introdotto dal Senato, si tratta del classico deprecabile « vagoncino » che si usa attaccare al primo treno che passa. Si tratta di una norma di interpretazione relativa ad una tassa locale sui marmi, recentemente modificata dalla legge n. 449 del 1997, che si applica ai marmi e ai loro derivati e che, ai sensi della predetta interpretazione, si determina in base alle esigenze della spesa comunale concernente le attività del settore marmifero.

L'articolo 3, nel testo originario predisposto dal Governo e non modificato dal Senato, ha lo scopo di affermare il principio secondo cui la durata in carica degli organi degli enti previdenziali decorre dalla data di effettivo insediamento, incidendo così sui termini eventuali di *pro-rogatio*. È poi stato introdotto dal Senato

un ulteriore articolo (3-bis) che interviene in tema di applicazione della TOSAP, cioè la tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche. Per comprendere la norma occorre ricordare che, ai sensi dell'articolo 31 della legge n. 448 del 1998, è venuta meno la disposizione in base alla quale, a decorrere dal 1° gennaio 1999, doveva essere abolita la TOSAP, consentendo a comuni e province di adottare alternativamente, con proprio regolamento, o l'applicazione nel proprio territorio della TOSAP per l'anno 1999 ovvero il pagamento di un canone determinato in base a tariffa, in sostituzione della TOSAP stessa. L'articolo inserito dal Senato colma una lacuna della norma, consentendo ai comuni, che intendano sostituire la TOSAP con il canone previsto dalla legge, di affidare, ovviamente solo per l'anno 1999, la riscossione e l'accertamento dello stesso canone ai concessionari già titolari dei contratti relativi alla gestione della TOSAP, evitando così interpretazioni che potrebbero creare problemi *a posteriori* agli enti locali.

Veniamo ai pareri espressi dalle Commissioni. La Commissione bilancio e la Commissione lavoro hanno espresso parere favorevole con una osservazione; la Commissione finanze ha espresso parere favorevole; la Commissione parlamentare per le questioni regionali ha espresso nulla osta. Il Comitato per la legislazione ha espresso parere favorevole con condizioni e osservazioni che non sono state recepite dalla Commissione, essendo state ritenute prevalenti le ragioni di urgenza del provvedimento, sia per quanto attiene alla prima condizione, concernente il profilo della specificità ed omogeneità del testo, sia per quanto riguarda la seconda condizione, concernente il profilo del coordinamento con la legislazione vigente (anche perché si è fatto riferimento in parte al provvedimento nel testo approvato dal Senato e non alla stesura tecnica del Governo).

Il mancato adeguamento del testo alla condizione relativa al comma 2-bis dell'articolo 2 è motivato dal fatto che anche in passato era possibile assumere perso-

nale a contratto, sebbene sarebbe stato più opportuno che il testo del comma 2-bis riportasse anche gli altri riferimenti normativi, come ad esempio quello del decreto legislativo n. 29 del 1993.

Auspico, in conclusione, una rapida approvazione del provvedimento.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

ADRIANA VIGNERI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, il Governo si riserva di intervenire in sede di replica.

PRESIDENTE. Il primo iscritto a parlare è l'onorevole Leone. Ne ha facoltà.

ANTONIO LEONE. Signor Presidente, questo decreto, che tra l'altro è stato stravolto dal Senato (e che mi auguro, in parte, che lo sia anche dalla Camera) porta all'attenzione di quest'Assemblea il modo di legiferare che ha caratterizzato finora la maggioranza.

Il relatore Crema ha fatto passare in maniera molto *soft*, per la verità, alcune questioni che sembrano irrilevanti, ma che in realtà non lo sono. Nel momento in cui una legge deve servire a chiarire o a modificare una normativa che è stata la bandiera del Governo Prodi (sto parlando della cosiddetta legge Bassanini, in ordine alla quale proprio questa opposizione aveva denunciato alcune questioni), allora evidentemente abbiamo la riprova che ciò che dicevamo risponde a verità.

La necessità di prorogare i termini, questione che sembra irrilevante o intesa a favorire gli enti locali per evitare sorprese o disservizi, non può essere posta all'attenzione della Camera in modo così superficiale, anche perché proprio la cosiddetta legge Bassanini ha precisato tutta una serie di passaggi che hanno letteralmente messo nei guai le amministrazioni locali.

Le modificazioni introdotte nella legge finanziaria hanno avuto un riflesso sulla finanza locale e non hanno consentito di rispettare alcune disposizioni normative. In buona sostanza una cattiva legislazione ha determinato la necessità di correggere con il provvedimento in esame una normativa che evidentemente non era stata adottata nei giusti termini.

Ci troviamo dinanzi ad una delle questioni che lo stesso relatore Crema ha definito indifferibile ed essenziale ai fini della conversione in legge di questo decreto. Ma c'è un altro punto che ci induce a ritenere che ci troviamo sempre a dover adottare un tipo di legislazione correttiva o interpretativa: mi riferisco al punto concernente i segretari comunali e provinciali.

Il Senato, nell'esaminare questo decreto, ha colto l'occasione per inserirvi altre questioni sulle quali il relatore, in maniera per la verità molto garbata, ha glissato, ma io direi che ha semplicemente dato la stura a considerazioni che a mio avviso meritano di essere evidenziate.

Ritengo che l'introduzione, fatta dal Senato, del comma 2-bis in ordine alla disposizione relativa all'articolo 6, comma 8, della legge n. 127 del 1997, riguardante i contratti di lavoro conclusi dagli enti locali, sia scandalosa. È vero che il relatore nel suo intervento ha anche detto che, se ci si limitasse a valutare solo tale aspetto, si potrebbe allora sollevare una questione concernente l'irretroattività, ma poiché con l'introduzione di questo comma si mira anche ad altro, allora è possibile, diciamo così, passarci sopra. Ebbene, a me sembra che questo non possa essere un metodo accettabile da parte di quest'Assemblea.

Vorrei fare poi un cenno a quella che a me sembra una aberrazione giuridica; sto parlando dell'ultima parte dell'articolo 3-bis, introdotto dal Senato, in ordine alla proroga per legge dell'affidamento della riscossione e dell'accertamento del canone ai concessionari titolari di contratti stipulati per la gestione del servizio di accertamento e riscossione della TOSAP. Quest'ultima rappresenta un altro fallimento

del Governo! Ricordo infatti che la TOSAP doveva essere eliminata, ma così non è stato, e ciò ha determinato dei disservizi e delle previsioni di bilancio da parte degli enti locali, che sono state poi disattese.

Queste sono le osservazioni politiche e di base al provvedimento, che suscita molti dubbi perché, tra l'altro, non è in linea con quanto il Governo va sbandierando sul federalismo fiscale.

È la prova che quello che dicono il ministro Visco e lo stesso Presidente D'Alema è falso, proprio perché affermano che in Italia, con la legge Bassanini, il federalismo fiscale già esiste.

È la prova che il Governo prende in giro non solo se stesso, ma tutti i cittadini italiani e che, evidentemente, non vuole andare verso un vero federalismo fiscale ma verso una sorta di decentramento che porterà ulteriore confusione e delusione agli italiani e a tutti gli enti locali (*Applausi dei deputati del gruppo di forza Italia*).

PRESIDENTE. Constato l'assenza dell'onorevole Giovanardi, iscritto a parlare: si intende che vi abbia rinunciato.

Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

**(Repliche del relatore e del Governo
— A.C. 5729)**

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il relatore, onorevole Crema.

GIOVANNI CREMA, Relatore. Rinuncio alla replica, signor Presidente.

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il rappresentante del Governo.

ADRIANA VIGNERI, Sottosegretario di Stato per l'interno. Signor Presidente, mi riservo interventi più ampi in sede di

esame dei singoli articoli e mi limito a replicare ad alcune affermazioni del collega Leoni...

ANTONIO LEONE. Leone !

ADRIANA VIGNERI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Mi scuso, la mia frequentazione del Parlamento non è più così intensa.

Inizio dalla coda, cioè dall'articolo 3-bis inserito dal Senato. Per la verità, tale articolo, che ovviamente non è stato proposto dal Governo, non rappresenta una proroga per legge degli attuali contratti di riscossione dell'imposta. Esso contiene soltanto una norma che consente ai comuni che abbiano utilizzato la trasformazione dalla tassa alla tariffa, di mantenere il loro titolare della riscossione, cioè « di affidare la riscossione e l'accertamento del canone ai concessionari titolari dei contratti » per l'anno 1999. È una norma che consente — non prescrive, non impone e, tanto meno, proroga i contratti per legge — ai comuni di non dover affrontare immediatamente per l'anno 1999 il problema della gara per la scelta di un nuovo concessionario.

La norma si giustifica, ad avviso del Governo, soltanto perché è limitata ad una gestione già in corso per il 1999 e consente, quindi, di superare un problema di carattere pratico; se non fosse limitata al 1999, sarebbe una violazione del principio di scelta dei concessionari attraverso un'apposita gara.

Per quanto riguarda le osservazioni precedenti, mi limito a rilevare che proprio perché quella che è stata introdotta con la legge Bassanini nello stato giuridico dei segretari comunali è una riforma vera e consistente, che ha modificato in modo corposo lo stato giuridico precedente dei segretari comunali, tale riforma stenta ad essere capita in tutti i suoi aspetti. Di ciò il Governo si rende conto ed è per questa ragione che ha ritenuto di dover chiarire ancor meglio la sua portata e, quindi, il significato che si intendeva attribuire ai commi 70 ed 81 dell'articolo 17 della legge n. 127 del 1997. Naturalmente, con ciò

non si è inteso interferire con l'attività giurisdizionale dei giudici amministrativi che si stanno occupando della materia, ma si è ritenuto di avere un debito di chiarezza nei confronti dei sindaci e dei presidenti di provincia che, altrimenti, diventerebbero le principali vittime di un orientamento interpretativo che finisce con l'azzerare, almeno per la fase transitoria, la portata della riforma.

Per queste ragioni il Governo si è deciso ad intervenire non soltanto sulla proroga dei termini per l'approvazione dei bilanci, ma anche in materia di disciplina dello stato giuridico dei segretari comunali.

Può darsi benissimo — il Governo non ha difficoltà a riconoscerlo — che quando si è fissato in sede di provvedimento collegato alla legge finanziaria per il 1999 il termine del 28 febbraio si sia sottovalutato un problema. Ogni tanto si sbaglia ed anche il Governo può sbagliare, così come ha fatto il Senato quando ha approvato quel termine. Questa non è una ragione, collega, per non rimediare, se è possibile farlo.

PRESIDENTE. Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

Ordine del giorno della prossima seduta.

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della prossima seduta.

Lunedì 22 marzo 1999, alle 15:

1. — *Discussione del disegno di legge:*

S. 3782 — Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo equilibrato dell'emittenza televisiva e per evitare la costituzione o il mantenimento di posizioni dominanti nel settore radiotelevisivo (*Approvato dal Senato*) (5784).

— *Relatore:* Giulietti.

2. — *Discussione del documento:*

Proposta di modificazione degli articoli 5, 13, 14, 118-*bis*, 119, 135-*bis*, 153-*ter* del Regolamento (modificazioni alla disciplina relativa alla costituzione dell'Ufficio di Presidenza e alla costituzione dei Gruppi parlamentari, all'organizzazione della discussione del documento di programmazione economico-finanziaria, dei disegni di legge finanziaria e di bilancio, del rendiconto generale dell'amministrazione dello Stato e del disegno di legge di assestamento, nonché ampliamento dei

poteri e delle facoltà conferite alle componenti politiche del Gruppo misto) (Doc. II n. 36).

— *Relatori:* Calderisi e Signorino.

La seduta termina alle 10,10.

IL CONSIGLIERE CAPO
DEL SERVIZIO STENOGRAFIA

DOTT. VINCENZO ARISTA

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

DOTT. PIERO CARONI

Licenziato per la stampa alle 13.

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.